

**Parti**

*Ricorrente:* Gülay Bollacke.

*Convenuta:* K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE<sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che osta a legislazioni o prassi nazionali, secondo le quali il diritto ad un periodo minimo di ferie retribuite si estingue integralmente in caso di morte del lavoratore, vale a dire, oltre al diritto non più realizzabile all'esonero dall'obbligo di lavoro, anche il diritto al pagamento delle ferie.
- 2) Se l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che il diritto ad un'indennità finanziaria per il periodo minimo di ferie retribuite in caso di cessazione del rapporto di lavoro è collegato alla persona del lavoratore in modo che tale diritto spetti solo a quest'ultimo, affinché egli possa realizzare, anche in un momento successivo, gli scopi di riposo e ricreazione connessi con la concessione delle ferie annuali retribuite.
- 3) Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che il datore di lavoro, per quanto riguarda la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, sia tenuto a concedere effettivamente le ferie al lavoratore, nell'organizzazione dell'orario di lavoro, fino alla fine dell'anno di calendario oppure al più tardi fino al decorso di un periodo di riporto rilevante per il rapporto di lavoro senza che occorra accertare se il lavoratore abbia richiesto le ferie.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa (Portogallo) il 18 marzo 2013 — Cruz & Companhia Lda/IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP e a.**

(Causa C-128/13)

(2013/C 171/21)

*Lingua processuale:* il portoghese

**Giudice del rinvio**

Tribunal da Relação de Lisboa

**Parti**

*Ricorrente e appellante:* Cruz & Companhia Lda

*Convenuti:* IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP e Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL

**Questione pregiudiziale**

Si chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione degli articoli 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87<sup>(1)</sup> della Commissione, del 27 novembre 1987, e 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2220/85<sup>(2)</sup> della Commissione, del 22 luglio 1985, in relazione allo «svincolo» della garanzia prestata nell'ambito dell'articolo 22, paragrafo 1, del primo dei citati regolamenti, in considerazione degli argomenti opposti delle parti.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag. 5 — EE 3 F 36, pag. 206).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 marzo 2013 — Kamino International Logistics BV/Sottosegretario di Stato per le finanze**

(Causa C-129/13)

(2013/C 171/22)

*Lingua processuale:* l'olandese

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden.

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* Kamino International Logistics BV

*Resistente:* Sottosegretario di Stato per le finanze

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il principio di diritto dell'Unione relativo al rispetto dei diritti [Or. 14] della difesa da parte dell'amministrazione sia idoneo ad essere direttamente applicato dal giudice nazionale.
- 2) Nel caso in cui la prima questione venga risolta affermativamente:
  - a) se il principio di diritto dell'Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa da parte dell'amministrazione debba essere interpretato nel senso che detto principio è violato se il destinatario di un atto, pur non essendo stato sentito prima che l'amministrazione adottasse un atto lesivo nei suoi confronti, in una successiva fase amministrativa (di opposizione), precedente il procedimento giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale, venga comunque messo in condizione di essere sentito;